

Ai Sig.ri Clienti
Loro Sedi

OGGETTO: NUOVO IPER-AMMORTAMENTO: OPPORTUNITÀ PER LE IMPRESE DAL 2026

La "Legge di Bilancio 2026" reintroduce dal 01.01.2026, un meccanismo di **maggiorazione** delle quote di **ammortamento fiscale** (c.d. "nuovo iper-ammortamento") per gli **investimenti in beni strumentali nuovi** funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello "Industria 4.0", nonché per specifici beni destinati **all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili**.

NUOVO IPER-AMMORTAMENTO: OPPORTUNITÀ PER LE IMPRESE DAL 2026	
PREMESSA	La “Legge di Bilancio 2026”¹ segna il ritorno, con alcune modifiche, della maggiorazione ai fini dell'ammortamento per gli investimenti in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese (beni 4.0 e 5.0) – il c.d. iper-ammortamento. INVESTIMENTI IN BENI 4.0 E 5.0 Fino al 2025 Dal 2026 Crediti d'imposta Iper-ammortamento
	 L'agevolazione non è più automatica come nei “vecchi” iper-ammortamenti del 2017-2019. Sulla scia di quanto previsto per i tax credit 4.0 e 5.0, infatti, è prevista la comunicazione da parte dell'impresa, in via telematica tramite una piattaforma sviluppata dal GSE, sulla base di modelli standardizzati, di apposite comunicazioni e certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili. Per una piena operatività della misura occorre attendere il decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze (MEF).
AMBITO SOGGETTIVO	Sotto il profilo soggettivo l'agevolazione è aperta a tutte le imprese, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza e dalla dimensione, purché titolari di reddito dell'impresa. PLATEA BENEFICIARI ♦ persone fisiche esercenti attività commerciale (incluse imprese familiari e

¹ art. 1, comma 427-436 della Legge 199/2025.

aziende coniugali);

- ◆ S.n.c.;
- ◆ S.a.s.;
- ◆ Società di armamento;
- ◆ Società di fatto che hanno per oggetto l'esercizio di attività commerciale;
- ◆ Società consortili a rilevanza sia interna che esterna;
- ◆ S.p.a. e S.a.p.a.;
- ◆ S.r.l.;
- ◆ Società cooperative e di mutua assicurazione;
- ◆ Enti pubblici e privati, diversi dalle società, nonché i trust che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un'attività commerciale;
- ◆ Enti pubblici e privati, diversi dalle società, nonché i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un'attività commerciale, con riferimento all'attività commerciale esercitata;
- ◆ Stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti

La fruizione del beneficio spettante è **subordinata alle seguenti condizioni:**

- ◆ rispetto delle normative sulla **sicurezza nei luoghi di lavoro** applicabili in ciascun settore;
- ◆ corretto adempimento degli obblighi di versamento dei **contributi previdenziali e assistenziali** a favore dei lavoratori.

Sono invece **escluse dall'agevolazione** le imprese che si trovano nelle seguenti situazioni:

- ◆ in stato di **liquidazione volontaria**;
- ◆ **fallimento**;
- ◆ **liquidazione coatta amministrativa**;
- ◆ concordato preventivo senza continuità aziendale;
- ◆ sottoposte ad altra procedura concorsuale²;
- ◆ che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle situazioni di cui sopra;
- ◆ destinatarie di sanzioni interdittive³.

Devono ritenersi **altresì esclusi** i seguenti soggetti:

- ◆ **imprese agricole** che determinano il reddito su base catastale (per le quali è previsto un diverso credito d'imposta – come si vedrà nel paragrafo dedicato);
- ◆ persone fisiche e le società semplici, con riferimento all'attività agricola oltre i limiti previsti dall'art. 32 del TUIR;

² prevista dal regio decreto n. 267 del 16.03.1942 e dal c.d. "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza" /D.Lgs 14/2019), o da altre leggi speciali.

³ ex D.Lgs 231/2001.

	♦ esercenti arti e professioni; soggetti che non determinano un reddito d'impresa analitico (ad esempio, soggetti che si avvalgono del regime forfettario⁴).										
AMBITO TEMPORALE	Gli iper-ammortamenti spettano per gli investimenti agevolabili effettuati dall'01.01.2026 al 30.09.2028 (quasi 3 anni). Al fine di individuare l'esatto momento in cui l'investimento si considera realizzato occorre fare riferimento alle regole generali della competenza previste dall'art. 109 del Tuir. <table border="1"> <thead> <tr> <th>MODALITÀ</th><th>MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Proprietà</td><td>Per i beni mobili, rileva la data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà</td></tr> <tr> <td>Leasing</td><td>Momento in cui il bene viene consegnato, ossia entra nella disponibilità del locatario. Nel caso in cui il contratto di leasing preveda la clausola di prova a favore del locatario, ai fini dell'agevolazione diviene rilevante la dichiarazione di esito positivo del collaudo da parte dello stesso locatario. Rileva, ai fini della spettanza del beneficio in questione, la consegna del bene al locatario (o l'esito positivo del collaudo) e non il momento del riscatto</td></tr> <tr> <td>Appalto</td><td>I costi si considerano sostenuti dal committente alla data di ultimazione della prestazione ovvero, in caso di stati di avanzamento lavori, alla data in cui l'opera o porzione di essa, risulta verificata ed accettata dal committente: in quest'ultima ipotesi, sono agevolabili i corrispettivi liquidati nel periodo 01.01.2026-30.09.2028 in base al SAL, indipendentemente dalla durata infrannuale o ultrannuale del contratto</td></tr> <tr> <td>Realizzazione in economia</td><td>Rilevano i costi imputabili all'investimento sostenuti dal 01.01.2026 al 30.09.2028, avuto riguardo ai criteri di competenza in precedenza indicati.</td></tr> </tbody> </table> Per i beni per l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili potrebbe assumere rilevanza la data di fine lavori, analogamente a quanto previsto per il credito d'imposta transizione 5.0.	MODALITÀ	MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI	Proprietà	Per i beni mobili, rileva la data della consegna o spedizione , ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l' effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà	Leasing	Momento in cui il bene viene consegnato , ossia entra nella disponibilità del locatario. Nel caso in cui il contratto di leasing preveda la clausola di prova a favore del locatario, ai fini dell'agevolazione diviene rilevante la dichiarazione di esito positivo del collaudo da parte dello stesso locatario. Rileva, ai fini della spettanza del beneficio in questione, la consegna del bene al locatario (o l'esito positivo del collaudo) e non il momento del riscatto	Appalto	I costi si considerano sostenuti dal committente alla data di ultimazione della prestazione ovvero, in caso di stati di avanzamento lavori, alla data in cui l'opera o porzione di essa, risulta verificata ed accettata dal committente: in quest'ultima ipotesi, sono agevolabili i corrispettivi liquidati nel periodo 01.01.2026-30.09.2028 in base al SAL, indipendentemente dalla durata infrannuale o ultrannuale del contratto	Realizzazione in economia	Rilevano i costi imputabili all'investimento sostenuti dal 01.01.2026 al 30.09.2028, avuto riguardo ai criteri di competenza in precedenza indicati.
MODALITÀ	MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI										
Proprietà	Per i beni mobili, rileva la data della consegna o spedizione , ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l' effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà										
Leasing	Momento in cui il bene viene consegnato , ossia entra nella disponibilità del locatario. Nel caso in cui il contratto di leasing preveda la clausola di prova a favore del locatario, ai fini dell'agevolazione diviene rilevante la dichiarazione di esito positivo del collaudo da parte dello stesso locatario. Rileva, ai fini della spettanza del beneficio in questione, la consegna del bene al locatario (o l'esito positivo del collaudo) e non il momento del riscatto										
Appalto	I costi si considerano sostenuti dal committente alla data di ultimazione della prestazione ovvero, in caso di stati di avanzamento lavori, alla data in cui l'opera o porzione di essa, risulta verificata ed accettata dal committente: in quest'ultima ipotesi, sono agevolabili i corrispettivi liquidati nel periodo 01.01.2026-30.09.2028 in base al SAL, indipendentemente dalla durata infrannuale o ultrannuale del contratto										
Realizzazione in economia	Rilevano i costi imputabili all'investimento sostenuti dal 01.01.2026 al 30.09.2028, avuto riguardo ai criteri di competenza in precedenza indicati.										
AMBITO OGGETTIVO	Sotto il profilo oggettivo, possono beneficiare della maggiorazione sull'ammortamento i seguenti beni:										

⁴ ex Legge 190/2014.

	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE BENI
	Beni materiali e immateriali 4.0	♦ beni materiali strumentali nuovi indicati nell'allegato IV presente alla Legge di bilancio 2026 (macchine interconnesse, sistemi di automazione, robotica eccetera); ♦ beni immateriali strumentali nuovi compresi nell'allegato V alla Legge di bilancio 2026 (software, sistemi e applicazioni digitali Industria 4.0). Nella versione originaria della norma si faceva riferimento ai "consueti" elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla Legge 232/2016. Con la modifica apportata in sede referente al Senato, tali elenchi vengono aggiornati e riproposti quali allegati annessi alla "Legge di Bilancio 2026".  I beni devono essere interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura
	Beni per autoproduzione di energia da fonti rinnovabili	Beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa destinati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo (anche a distanza, secondo il D.Lgs. 199/2021), inclusi gli impianti di accumulo/stoccaggio dell'energia prodotta. Per il fotovoltaico, sono agevolabili solo i moduli rientranti nelle tipologie e requisiti tecnici specificamente individuati dal rinvio al D.L. 181/2023: ♦ moduli fotovoltaici prodotti nell'UE con un'efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5%⁵; ♦ moduli fotovoltaici con celle, gli uni e le altre prodotti in Stati UE, con un'efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%⁶; ♦ moduli prodotti negli Stati UE composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell'Unione europea con un'efficienza di cella almeno pari al 24%⁷

In linea di massima i beni devono rispettare i **seguenti requisiti**:

1. strumentalità
2. novità

⁵ art. 12, comma 1, lettera a) del D.L. 81/2025.

⁶ art. 12, comma 1, lettera b) del D.L. 81/2025.

⁷ art. 12, comma 1, lettera c) del D.L. 81/2025.

	3. territorialità. Con riferimento ai primi due, strumentalità e novità, restano fermi i chiarimenti di cui si è detto, forniti in passato dall'Agenzia delle entrate in materia di super e iper-ammortamento⁸. L'elemento di vera innovazione è invece il terzo. I beni agevolabili, infatti, devono essere: ♦ prodotti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE); ♦ destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.												
MISURA DELLA MAGGIORAZIONE ED ESEMPI DI CALCOLO	La norma prevede una struttura per scaglioni di investimento, con intensità decrescente al crescere dell'importo agevolabile: ♦ 180% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro; ♦ 100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro; ♦ 50% per gli investimenti oltre 10 milioni e fino a 20 milioni di euro. Acconti IRPEF/IRES 2026 Ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF/IRES 2026 va considerata, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza dell'agevolazione. Rispetto alla versione originariamente prevista, nel corso dell'iter di conversione sono state rimosse le aliquote maggiorate "green" (investimenti che comportano un risparmio energetico qualificato): ♦ 220% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro; ♦ 140% per gli investimenti oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro; ♦ 90% per gli investimenti oltre 10 milioni e fino a 20 milioni di euro. Il risparmio fiscale effettivo dipende dall'aliquota d'imposta applicabile e dal profilo temporale di ammortamento. Considerando l'IRES al 24% si avrà: <table><tr><th>FASCIA DI INVESTIMENTO</th><th>MAGGIORAZIONE COSTO</th><th>RISPARMIO FISCALE</th></tr><tr><td>Fino a 2,5 milioni di euro</td><td>180%</td><td>43,2%</td></tr><tr><td>Oltre 2,5 e fino a 10 milioni di euro</td><td>100%</td><td>24%</td></tr><tr><td>Oltre 10 e fino a 20 milioni di euro</td><td>50%</td><td>12%</td></tr></table>	FASCIA DI INVESTIMENTO	MAGGIORAZIONE COSTO	RISPARMIO FISCALE	Fino a 2,5 milioni di euro	180%	43,2%	Oltre 2,5 e fino a 10 milioni di euro	100%	24%	Oltre 10 e fino a 20 milioni di euro	50%	12%
FASCIA DI INVESTIMENTO	MAGGIORAZIONE COSTO	RISPARMIO FISCALE											
Fino a 2,5 milioni di euro	180%	43,2%											
Oltre 2,5 e fino a 10 milioni di euro	100%	24%											
Oltre 10 e fino a 20 milioni di euro	50%	12%											
COORDINAMENTO CON IL PRECEDENTE	È espressamente esclusa l'applicazione della maggiorazione per gli "investimenti che beneficiano" del credito d'imposta Industria 4.0⁹, ossia il credito per gli investimenti in beni 4.0 effettuati nel 2025 (con eventuale coda												

⁸ si veda in aggiunta la [risposta a interpello n. 21 del 13.01.2023](#).

⁹ disciplinato dall'art. 1, comma 446 della Legge 207/2024.

CREDITO D'IMPOSTA 4.0	al 30.06.2026 in caso di prenotazione). Per gli investimenti prenotati entro il 31.12.2025, il credito d'imposta 4.0 continua a spettare anche se la consegna e l'entrata in funzione del bene avvengono entro il 30.06.2026, a condizione che: ♦ l'ordine risulti accettato dal venditore entro il 31.12.2025; ♦ sia stato pagato un acconto almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Questa regola consente alle imprese di consolidare entro il 2025 il diritto al credito d'imposta 4.0 e completare l'installazione nel primo semestre 2026, senza perdere l'agevolazione, anche se nel frattempo è entrato in vigore il nuovo iper-ammortamento.  Una soluzione per accedere comunque all'iper-ammortamento dovrebbe essere quella di "annullare la prenotazione".
---	---

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento
Distinti saluti